

Spett.le

FONDAZIONE SANTA LUCIA I.R.C.C.S.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIAAlla c.a. dei Commissari Straordinari**ACCORDO DI RISERVATEZZA****NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DELLA
FONDAZIONE SANTA LUCIA I.R.C.C.S.****1. Oggetto**

Il presente Accordo di Riservatezza disciplina i criteri, le modalità ed i limiti all'utilizzo – da parte dei Soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di cessione del complesso aziendale della Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. in Amministrazione Straordinaria (rispettivamente, “la **Procedura**” e “la **Fondazione**”) disciplinata mediante apposito Avviso di vendita (“**Avviso**”) – delle informazioni riservate rese disponibili nell'ambito della Procedura, mediante accesso all'apposita *data room* virtuale e ai fini delle previste attività di *due diligence*.

Gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e, in genere, le pattuizioni a favore di terzi contenute nel presente Accordo non potranno essere modificati e/o revocati, indipendentemente dalla circostanza che tali terzi abbiano o meno dichiarato di voler profittare di tali pattuizioni a loro favore.

1. INFORMAZIONI RISERVATE

1.1. Ai fini del presente Accordo di riservatezza (l’“**Accordo**”) sono da considerarsi “Informazioni Riservate” tutti gli atti, i documenti, le informazioni, le notizie, le proiezioni, le stime e i dati, di qualsiasi genere e/o natura (anche se non specificatamente qualificati come “riservati”), relativi al Complesso Aziendale, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione presente nella *data room* e tutte le informazioni che saranno comunque acquisite in qualunque modo nel corso della Procedura per il tramite dei Commissari Straordinari, dei dipendenti e/o consulenti della Fondazione. Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:

- (i) al momento in cui sono state o verranno comunicate erano, o saranno, già di dominio pubblico, per cause diverse dalla violazione del presente Accordo;
- (ii) debbano essere divulgate in adempimento di norme di legge o di regolamento e/o di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità. In tal caso il Soggetto interessato alla partecipazione alla Procedura provvederà comunque a:
 - a) informare tempestivamente i Commissari Straordinari della Fondazione dell'esistenza di un suo obbligo di rivelare a Terzi, come definiti al successivo articolo 2, lett. (i), le Informazioni Riservate;

- b) comunicare tempestivamente ai Commissari Straordinari le informazioni necessarie al fine di consentire alla Gestione Commissariale e ai consulenti di valutare l'opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge, contro un eventuale provvedimento dell'Autorità competente che imponga di rivelare le Informazioni Riservate (opposizione che, ove richiesto, il Soggetto interessato alla partecipazione alla Procedura s'impegna sin d'ora a proporre);
- c) consultare tempestivamente i Commissari Straordinari della Fondazione Santa Lucia riguardo a tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate. A tal proposito sarà altresì cura dei Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura fare in modo che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza possibile.

Resta inteso che l'onere di provare l'esistenza delle circostanze di cui sub (i) e/o (ii) sarà a carico di ciascun Soggetto interessato alla partecipazione alla Procedura.

2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

2.1 Fermo ogni altro obbligo previsto dalla legge, con la sottoscrizione del presente Accordo i Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura si impegnano a:

- (i) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti diversi dai propri amministratori, dipendenti o consulenti (le "**Persone Collegate**") e dalle società del Gruppo (per tali intendendosi le società ad essi direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., le controllanti e le società soggette a comune controllo) a cui potranno comunicare le Informazioni Riservate nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di consentire di espletare le valutazioni connesse e conseguenti alla partecipazione alla Procedura, e fermo comunque restando il proprio impegno ex art. 1381 c.c. a che le Persone Collegate e le società del Gruppo adempiano agli obblighi previsti dal presente Accordo;
- (ii) adottare tutte le cautele e le misure necessarie e/o semplicemente opportune per mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
- (iii) utilizzare le Informazioni Riservate al solo scopo di formulare offerta di acquisto del Complesso Aziendale nell'ambito della Procedura. In particolare, i Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura si impegnano a:
 - a) non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare la Fondazione Santa Lucia ovvero in modo da indurre i suoi dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali; e
 - b) non conferire alcun incarico di consulenza professionale e a non assumere (o far assumere), direttamente e/o comunque presso società del proprio Gruppo, dipendenti e/o persone che svolgano in modo continuativo la loro attività presso la Fondazione Santa Lucia;
- (iv) tenere i contatti unicamente con i Commissari Straordinari o le persone da essi appositamente indicate per iscritto, restando in particolare inteso che non è possibile, senza il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, avere rapporti diretti

con soci, dirigenti, dipendenti, agenti, consulenti o collaboratori della Fondazione Santa Lucia;

- (v) restituire immediatamente, dietro semplice richiesta dei Commissari Straordinari, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione, previsione di cui fossero venuti in possesso in relazione alla Procedura. Qualora, per qualunque ragione, i Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura non dovessero, per qualsiasi motivo, presentare offerta nell'ambito della Procedura, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta, in loro possesso, delle Persone Collegate e/o di società del relativo Gruppo, sarà prontamente restituita indipendentemente da una espressa richiesta in tal senso da parte dei Commissari Straordinari;
- (vi) non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a Terzi riguardo alla Procedura ed allo stato di avanzamento della stessa, se non con il preventivo consenso scritto dei Commissari Straordinari, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 1.2 (ii);
- (vii) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di *privacy*.

3. ESONERO DI RESPONSABILITÀ CIRCA LE INFORMAZIONI RISERVATE FORNITE NEL CORSO DELLA PROCEDURA

3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura dichiarano di prendere atto e accettare che:

- (i) le Informazioni Riservate che sono state e/o saranno fornite dovranno essere oggetto di autonoma verifica ai fini delle valutazioni di loro competenza;
- (ii) Fondazione Santa Lucia in A.S, i suoi dipendenti, consulenti, i Commissari Straordinari, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99:
 - a) non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura precontrattuale, né forniscono alcuna garanzia sulla accuratezza, attendibilità e/o completezza delle Informazioni Riservate;
 - b) non garantiscono che tali Informazioni Riservate siano sufficienti ai fini della valutazione di procedere nella Procedura; e
 - c) non assumono alcun impegno ad aggiornare tali Informazioni Riservate e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse nel corso della Procedura.

4. ALTRI IMPEGNI E DICHIARAZIONI

4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura dichiarano di prendere atto e di accettare che la sottoscrizione del presente documento non comporta per i Commissari Straordinari e/o per la Fondazione alcun obbligo nei loro confronti di avvio di trattative per la Cessione del Complesso Aziendale, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione a qualsiasi titolo. Resta in ogni caso inteso che, con riferimento a tutto quanto sopra, i soggetti ammessi alla Procedura non potranno avanzare nei confronti dei Commissari Straordinari e/o della Fondazione e dei loro dipendenti e

consulenti, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, alcuna pretesa di tipo risarcitorio e/o indennitario, né a titolo precontrattuale, né a qualsiasi altro titolo.

4.2 I Soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura dichiarano altresì di essere consapevoli e di riconoscere che la violazione del presente Accordo può determinare gravi danni alla Fondazione ai suoi dipendenti e consulenti e ai Commissari Straordinari. A tal proposito i predetti Soggetti si impegnano a mantenere la Fondazione Santa Lucia, i suoi dipendenti e consulenti e i Commissari Straordinari, ivi compresi gli esperti nominati a mente dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 270/99, indenni e manlevati per ogni danno, onere, costo e/o spesa eventualmente derivanti dalla violazione del presente Accordo da parte loro e/o delle Persone Collegate e/o delle società del loro Gruppo.

5. DURATA

5.1. Il presente Accordo ha una durata di 1 (uno) anno a partire dalla data della sua sottoscrizione, da intendersi in ogni caso automaticamente e tacitamente prorogata per tutto il tempo occorrente alla formalizzazione definitiva della Cessione del Complesso Aziendale da parte dell'Amministrazione Straordinaria.

6. LEGGE APPLICABILE

6.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

7. GIURISDIZIONE E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

7.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere per qualsivoglia titolo e/o ragione comunque connessi con il presente Accordo saranno (i) sottoposte alla esclusiva giurisdizione italiana e (ii) devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa e concorrente norma di competenza territoriale.

Fondazione Santa Lucia in A.S.

Il Soggetto interessato

*(Firma del legale rappresentante pro-tempore
o di soggetto munito di idonei poteri)*

Il Soggetto interessato alla partecipazione alla Procedura dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2. "Obblighi di riservatezza"; 3. "Esonero di responsabilità circa le Informazioni Riservate fornite nel corso della Procedura di Vendita"; 4. "Altri impegni e dichiarazioni"; 6. "Legge applicabile" e 7. "Giurisdizione e Foro territorialmente competente".

Il Soggetto interessato

*(Firma del legale rappresentante pro-tempore o di
soggetto munito di idonei poteri)*